



Comune di Fidenza

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39 Del 03 GIUGNO 2015

### OGGETTO:

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI). TARIFFE PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE.**

Il giorno **03 GIUGNO 2015** alle ore **18:00** nella sala del consiglio in Fidenza, si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti :

|                      | NOMINATIVO         | P | A |                    | NOMINATIVO          | P | A |
|----------------------|--------------------|---|---|--------------------|---------------------|---|---|
| 1                    | MASSARI ANDREA     | X |   | 10                 | DOTTI FABIO         |   | X |
| 2                    | TOSI AMEDEO        | X |   | 11                 | RASTELLI DAVIDE     | X |   |
| 3                    | NARSETI ALESSANDRA |   | X | 12                 | GAMBARINI FRANCESCA | X |   |
| 4                    | TOSCANI CARLO      | X |   | 13                 | COMERCI GIUSEPPE    | X |   |
| 5                    | BUSANI ALESSANDRA  | X |   | 14                 | BARBIERI SILVIA     |   | X |
| 6                    | SERVENTI PAOLA     | X |   | 15                 | AMORUSO ANGELA      | X |   |
| 7                    | GALLICANI MARCO    |   | X | 16                 | RIGONI GABRIELE     | X |   |
| 8                    | ROTA GIUSEPPE      | X |   | 17                 | POLLASTRI LUCA      | X |   |
| 9                    | AMIGONI FRANCO     | X |   |                    |                     |   |   |
| TOTALE PRESENTI : 13 |                    |   |   | TOTALE ASSENTI : 4 |                     |   |   |

Assiste il Segretario Generale **Dott. Giovanni De Feo**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio **Amedeo Tosi** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori : **BUSANI ALESSANDRA, GAMBARINI FRANCESCA, POLLASTRI LUCA**.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : **GRUZZA ALESSIA, MALVISI DAVIDE, BONATTI FABIO, FRANGIPANE ALESSIA**.

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39 Del 03 GIUGNO 2015

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). TARIFFE PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE.**

## Il Consiglio Comunale

Richiamati i seguenti commi, dell'articolo unico, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- comma 639, che, dal 1° gennaio 2014, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- comma 641, che definisce quale presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti, il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- comma 642, che definisce soggetto passivo della tassa chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori e di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- comma 643, secondo cui, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, la tassa sui rifiuti e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- comma 649, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui, nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della tassa, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati, che il produttore dimostra di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con lo stesso regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle predette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

- comma 650, secondo cui la tassa dei rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- comma 651, in base al quale, nella commisurazione della tariffa della tassa sui rifiuti, il comune tiene conto dei criteri determinati dal regolamento di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), del citato d.l. n. 16/2014, secondo cui, in alternativa al criteri di cui al comma 651, il comune può commisurare la tariffa della tassa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività esercitate nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti;
- comma 654, per cui, in ogni caso, con il provento della tassa deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti;
- comma 658, secondo cui, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- comma 666, che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, prevista dall'art. 19 del d. lgs 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie di locali ed aree assoggettabili al tributo, applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione provinciale sull'importo della tassa;

Richiamato l'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui fra le funzioni fondamentali dei comuni rientrano l'organizzazione e la gestione del servizio di raccolta, avviamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione della relativa tassa;

Richiamato l'art. 1, comma 702, della legge n. 147/2013, che conferma la potestà regolamentare del comune in materia di entrate, prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, applicabile anche alla tassa sui rifiuti, che testualmente prevede *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*,

Dato atto che con deliberazione n. 45 dell' 8 settembre 2014, esecutiva, questo Consiglio ha approvato il Regolamento comunale che disciplina le modalità di applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), il quale comprende anche il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), cui si fa rinvio;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine dianzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che con decreto del 13 maggio 2015, il Ministero dell'Interno ha ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Richiamato in particolare l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita *“Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”*;

Rilevato che la Giunta e gli uffici comunali stanno elaborando lo schema dei documenti di previsione e programmazione economico finanziaria 2015-2017, da proporre all'approvazione del Consiglio comunale nei termini anzidetti;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla Giunta comunale e di deliberare le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI) 2015, in anticipo rispetto all'approvazione della manovra tariffaria e tributaria complessiva, allo scopo di riscuotere l'intero gettito della tassa entro la fine dell'esercizio, accordando ai contribuenti la facoltà di pagare in tre rate, scadenti il 16 luglio, il 16 settembre ed il 16 novembre 2015, con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2015;

Richiamato l'art. 193, comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall'art.1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui le tariffe e le aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 30 settembre di ogni anno, qualora con deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio, siano accertati squilibri, al fine di ripristinare il pareggio economico-finanziario;

Accertato:

che, in attuazione dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo di gestione del servizio rifiuti e la determinazione della tariffa, sono stabiliti dal d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

che la tariffa della tassa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo di gestione del servizio rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare annualmente la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio;

che, in base all'art. 4 del d.p.r. n. 158/1999, il comune ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica, il totale dei costi da coprire mediante la tassa, secondo criteri razionali e di economicità;

che in base all'art. 8 del d.p.r. n. 158/1999, per la determinazione della tariffa deve essere approvato annualmente il *“Piano finanziario”* di gestione del servizio rifiuti, individuando i costi diretti ed indiretti e gli elementi necessari per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

che, come sopra riferito, le tariffe devono essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

che l'individuazione delle tariffe, così come la definizione del riparto dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi individuati dai coefficienti di cui all'allegato 1) del d.p.r. n. 158/1999;

Accertato che il sistema presuntivo per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria dalla Corte di Giustizia con sentenza n. C-254-08 del 16 luglio 2009, tenuto conto che il diritto comunitario, per il finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non impone agli Stati membri l'applicazione di un metodo rigidamente prestabilito, poiché determinare l'esatto volume di rifiuti urbani conferito dai singoli utenti e' complesso e costoso, come peraltro confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6208 del 4 dicembre 2012;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'esercizio 2015, redatto dal soggetto gestore del servizio e dagli uffici comunali, approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. CLPR/2015/3 nella seduta del 27 aprile 2015, allegato a questa deliberazione sub **A**) per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno ripartire i costi fissi ed i costi variabili previsti nel citato piano economico finanziario, fra le utenze domestiche e non domestiche, secondo i criteri di cui all'allegato **B**), che costituisce parte integrante di questa deliberazione;

Accertato che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1), del d.p.r. n. 158/1999, sia facoltà del comune determinare gli stessi coefficienti nell'ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalle tabelle dello stesso decreto, allegate a questa deliberazione per farne parte integrante sub **C**);

Viste le riduzioni e le esenzioni del tributo, obbligatorie e facoltative, di cui all'art. 1, commi 659 e 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett.- e ter) del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge 2 maggio 2014, n. 68, specificamente disciplinate dal Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI) il cui onere, in attuazione delle vigenti disposizioni, dovrà essere finanziato con risorse proprie del bilancio di previsione 2015, diverse dalla tassa sui rifiuti;

Preso atto che il piano finanziario e la proposta delle tariffe della tassa sui rifiuti da applicare nel territorio del comune di Fidenza per l'anno 2015, sono state illustrate alle Associazioni locali di categoria il 18 maggio scorso, dagli Assessori con deleghe all'Ambiente e alle Attività Produttive e dalle stesse valutate positivamente;

Osservato che questa deliberazione dovrà essere inviata per via telematica al Ministero Economia e Finanze, come previsto dalla circolare 28 febbraio 2014, con cui e' stato diffuso l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica di regolamenti e deliberazioni comunali per l'applicazione di aliquote e tariffe in materia di imposta unica comunale (I.U.C), di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 72 del 9 dicembre 2003, esecutiva;
- il "*Regolamento unico delle entrate tributarie comunali*", approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 4 febbraio 2004 e successive modificazioni;
- il "*Regolamento di contabilità*", adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 10, del 28 febbraio 1997, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 39, del 4 settembre 2012;

Richiamato il parere espresso il 26 maggio 2015 dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il parere espresso il 28 maggio 2015, dalla Commissione consiliare n. 1: Affari istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane;

Recepiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa di questa proposta di deliberazione, espressi a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del settore “servizi tecnici” e dall'Istruttore direttivo responsabile del “servizio tributi”;

Recepito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di questa proposta di deliberazione, espresso a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Funzionario responsabile del “servizio bilancio”;

Il consigliere comunale Rigoni Gabriele propone a nome della minoranza il seguente emendamento che viene letto dal Presidente del Consiglio:

Emendamento al punto 6 – TARI:

*“I gruppi di Rete Civica, Forza Italia e Movimento 5 Stelle chiedono che le nuove imprese con residenza a Fidenza, con effetto dal 1 giugno 2015, siano esentate dal pagamento della TARI fino al numero massimo di 20 società per i primi 3 anni solari”;*

Il consigliere comunale Rota Giuseppe si dichiara non favorevole in quanto dice che il 90% delle nuove aziende chiude entro un anno dalla loro apertura.

Il Sindaco fa presente che l'emendamento comporta una revisione completa del piano finanziario e comunque l'esenzione proposta verrebbe posta a carico della collettività;

L'assessore Bonatti Fabio interviene e fa presente che l'emendamento presentato è generico e incide negativamente in quanto può favorire anche le attività di gioco;

I consiglieri di minoranza modificano l'emendamento presentato che viene letto dal Presidente del Consiglio:

Emendamento al punto 6 – TARI modificato:

*“I gruppi di Rete Civica, Forza Italia e Movimento 5 stelle chiedono che le nuove imprese con sede a Fidenza, con effetto dal 1 giugno 2015, siano esentate dal pagamento della TARI fino al numero massimo di 20 **società artigianali, produttive o di servizio** per i primi 3 anni solari”;*

Il Presidente del Consiglio chiede al Dirigente e ai competenti funzionari comunali presenti di esprimere un parere sull'emendamento proposto dalla minoranza.

Parere TARI 2015:

*“Con riferimento all'emendamento depositato in corso di seduta si fa presente che lo stesso è tecnicamente ammissibile ma allo stato attuale non è contabilmente regolare perché deve prevedere una sua quantificazione economica e le risorse di fiscalità generale a copertura finanziaria da inserire nel bilancio di previsione 2015.*

Il Presidente del Consiglio mette in votazione l'emendamento;

Con n. 8 voti contrari (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Toscani Carlo, Busani Alessandra, Serventi Paola, Rota Giuseppe, Amigoni Franco, Rastelli Davide), n. 5 voti favorevoli (Rigoni Gabriele, Pollastri Luca, Amoruso Angela, Gambarini Francesca, Comerci Giuseppe), palesi, presenti e votanti n. 13 consiglieri;

L'emendamento al punto 6 – TARI è respinto;

Il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta di deliberazione punto 6 dell'odg avente ad oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI). Tariffe per l'anno 2015. Approvazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Toscani Carlo, Busani Alessandra, Serventi Paola, Rota Giuseppe, Amigoni Franco, Rastelli Davide), n. 5 voti contrari (Rigoni Gabriele, Pollastri Luca, Amoruso Angela, Gambarini Francesca, Comerci Giuseppe), palesi, presenti e votanti n. 13 consiglieri;

### d e l i b e r a

- di approvare** il piano economico finanziario per la gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani 2015, redatto conformemente al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, **allegato A)** a questa deliberazione per farne parte integrante;
- di determinare, per l'anno 2015**, la seguente ripartizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, fra utenze domestiche e non domestiche:

| PARAMETRO  | COPERTURA     |
|--|---------------|
| Incidenza del gettito derivante dalla TA.R.I. sulle <b>utenze domestiche</b>     | <b>55,00%</b> |
| Incidenza del gettito derivante dalla TA.R.I. sulle <b>utenze non domestiche</b> | <b>45,00%</b> |

- di determinare, per l'anno 2015**, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI):

#### Per le utenze domestiche

| Fascia          | (n) componenti nucleo abitativo | TF (€/mq)   | TV (€/N) (*)  |
|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| <i>FASCIA A</i> | 1                               | <b>0,59</b> | <b>58,39</b>  |
| <i>FASCIA B</i> | 2                               | <b>0,69</b> | <b>105,79</b> |
| <i>FASCIA C</i> | 3                               | <b>0,77</b> | <b>116,78</b> |
| <i>FASCIA D</i> | 4                               | <b>0,84</b> | <b>128,45</b> |
| <i>FASCIA E</i> | 5                               | <b>0,91</b> | <b>170,34</b> |
| <i>FASCIA F</i> | > 5                             | <b>0,96</b> | <b>199,83</b> |

(\*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

### Per le utenze non domestiche

| <b>Cod</b> | <b>Attività Produttive</b>  | <b>TF<br/>(€/mq)</b> | <b>TV<br/>(€/mq)</b> | <b>Tariffa<br/>(€/mq)</b> |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1          | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       | 0,40                 | 0,45                 | <b>0,85</b>               |
| 2          | Cinematografi e teatri  | 0,31                 | 0,34                 | <b>0,65</b>               |
| 3          | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  | 0,56                 | 0,62                 | <b>1,18</b>               |
| 4          | Campeggi, distributori carburanti   | 0,80                 | 0,91                 | <b>1,71</b>               |
| 5          | Impianti sportivi, piscine coperte e scoperte   | 0,43                 | 0,48                 | <b>0,91</b>               |
| 6          | Stabilimenti balneari   | 0,52                 | 0,72                 | <b>1,24</b>               |
| 7          | Esposizioni, autosaloni   | 0,43                 | 0,47                 | <b>0,90</b>               |
| 8          | Alberghi con ristorante   | 1,21                 | 1,35                 | <b>2,56</b>               |
| 9          | Alberghi senza ristorante   | 1,03                 | 1,17                 | <b>2,20</b>               |
| 10         | Agriturismo   | 0,72                 | 1,33                 | <b>2,05</b>               |
| 11         | Case di cura e riposo   | 1,10                 | 2,45                 | <b>3,55</b>               |
| 12         | Ospedali  | 1,20                 | 2,40                 | <b>3,60</b>               |
| 13         | Uffici, agenzie, studi professionali  | 1,42                 | 1,63                 | <b>3,05</b>               |
| 14         | Banche ed istituti di credito   | 0,61                 | 3,29                 | <b>3,90</b>               |
| 15         | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli         | 1,17                 | 1,33                 | <b>2,50</b>               |
| 16         | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  | 1,44                 | 1,62                 | <b>3,06</b>               |
| 17         | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,78                 | 0,88                 | <b>1,66</b>               |
| 18         | Banchi di mercato beni durevoli   | 1,63                 | 2,87                 | <b>4,50</b>               |
| 19         | Commercio all'ingrosso  | 0,88                 | 0,99                 | <b>1,87</b>               |
| 20         | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           | 1,27                 | 1,41                 | <b>2,68</b>               |
| 21         | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  | 0,78                 | 0,92                 | <b>1,70</b>               |
| 22         | Carrozzeria, autofficina, elettrauto  | 1,06                 | 1,21                 | <b>2,27</b>               |
| 23         | Attività industriali con capannoni di produzione  | 0,64                 | 0,70                 | <b>1,34</b>               |
| 24         | Attività artigianali di produzione beni specifici   | 0,82                 | 0,88                 | <b>1,70</b>               |
| 25         | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   | 5,35                 | 6,20                 | <b>11,55</b>              |
| 26         | Mense, birrerie, amburgherie  | 4,66                 | 5,40                 | <b>10,06</b>              |
| 27         | Bar, caffè, pasticceria   | 4,93                 | 5,69                 | <b>10,62</b>              |
| 28         | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    | 2,61                 | 4,09                 | <b>6,70</b>               |
| 29         | Plurilicenze alimentari e/o miste   | 2,36                 | 2,72                 | <b>5,08</b>               |
| 30         | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  | 6,88                 | 8,02                 | <b>14,90</b>              |
| 31         | Ipermercati di generi misti   | 2,79                 | 3,71                 | <b>6,50</b>               |
| 32         | Banchi di mercato genere alimentari   | 4,75                 | 5,75                 | <b>10,50</b>              |
| 33         | Discoteche, night club  | 1,72                 | 2,01                 | <b>3,73</b>               |

4. **di confermare, per l'anno 2015,** le seguenti riduzioni ed esenzioni della tariffa della tassa sui rifiuti (**ta.ri**), previste dal Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 45 dell' 8 settembre 2014:

| Fattispecie   | TA.RI. 2015 |
|---|-------------|
| Per il mancato svolgimento del servizio o effettuazione in violazione della disciplina di riferimento la tariffa è dovuta nella seguente percentuale  | 20 %        |
| Locali produttivi di rifiuti speciali non assimilabili, per le utenze riconducibili ad attività artigianali ed industriali, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. E' prevista la riduzione della superficie soggetta a tassazione per l'obiettivo difficoltà di individuare la parte di superficie esclusa (coefficiente variabile fino ad un massimo di) | 30%         |
| Nelle zone esterne al perimetro di raccolta servito la tariffa è dovuta nella seguente percentuale  | 40%         |
| Locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente   | 20%         |
| Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo tutti i rifiuti speciali assimilati agli urbani, prodotti nell'esercizio della propria attività, e' concessa la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 20%  | 20%         |
| Locali di proprietà comunale o dal comune detenuti a qualunque titolo, adibiti all'esercizio di funzioni, attività e servizi istituzionali e/o comunque da esso direttamente gestiti  | esenti      |
| Locali adibiti all'esercizio delle liturgie di culti ammessi nello Stato  | esenti      |
| Locali utilizzati per propria sede o per l'esercizio di attività statutarie dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale definite dell'art. 10 del d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460   | esenti      |
| Locali destinati ad asilo nido, regolarmente autorizzati al funzionamento a norma della legge regionale n. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, a scuola materna, a scuola obbligatoria o superiore, di ogni ordine e grado, privati, purché appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62                           | esenti      |

5. **di dare atto** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del d.lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura, stabilita dall'Amministrazione Provinciale, del **5%** sull'importo della tassa;
6. **di disporre il versamento della tassa sui rifiuti (TA.RI) dovuta per l'anno 2015, in tre rate:** la prima scadente il **16 luglio 2015**, la seconda scadente il **16 settembre 2015** e la terza scadente il **16 novembre 2015**. E' consentito il versamento in unica

soluzione entro il 16 luglio 2015;

7. **di trasmettere** questa deliberazione al Ministero Economia e Finanze, per via telematica, come previsto dalla circolare 28 febbraio 2014, che comunica l'attivazione di nuova procedura per la trasmissione telematica di regolamenti e deliberazioni comunali per applicazione di aliquote e tariffe in materia di imposta unica comunale (I.U.C), di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Toscani Carlo, Busani Alessandra, Serventi Paola, Rota Giuseppe, Amigoni Franco, Rastelli Davide), n. 5 voti contrari (Rigoni Gabriele, Pollastri Luca, Amoruso Angela, Gambarini Francesca, Comerci Giuseppe), palesi, presenti e votanti n. 13 consiglieri;

## DELIBERA

8. **di dichiarare**, con separata votazione, questa deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Amedeo Tosi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni De Feo



Comune di Fidenza

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI). TARIFFE PER L'ANNO 2015.  
APPROVAZIONE.

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 39 del **26/05/2015***

Data 26/05/2015

*Istruttore Direttivo Amministrativo Cont*  
ZERBINI FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Fidenza

**PARERE CONGIUNTO DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI). TARIFFE PER L'ANNO 2015.  
APPROVAZIONE.

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 39 del **26/05/2015***

**Dirigente del Settore Servizi Tecnici**

**Arch. GILIOLI ALBERTO / ArubaPEC  
S.p.A.**



Comune di Fidenza

## Settore Servizi Finanziari e Programmazione

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). TARIFFE PER L'ANNO 2015.  
APPROVAZIONE.**

A norma dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, la proposta di deliberazione con identificativo n. 39 del 26/05/2015, è contabilmente regolare.

Data 27/05/2015

IL DIRIGENTE

(BURLINI MARCO / ArubaPEC S.p.A.)